



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 121**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Cestari, Pan, Brescacin, Cecchetto, Centenaro, Dolfìn, Finco, Sandonà, Scatto, Sponda, Puppato, Zecchinato, Vianello e Venturini

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2017, N. 8 “IL SISTEMA EDUCATIVO DELLA REGIONE VENETO” PER FORNIRE ATTIVITÀ DI SUPPORTO PSICOLOGICO AGLI STUDENTI, ALLE LORO FAMIGLIE E AL PERSONALE SCOLASTICO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 15 febbraio 2022.

## **MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2017, N. 8 “IL SISTEMA EDUCATIVO DELLA REGIONE VENETO” PER FORNIRE ATTIVITÀ DI SUPPORTO PSICOLOGICO AGLI STUDENTI, ALLE LORO FAMIGLIE E AL PERSONALE SCOLASTICO**

*Relazione:*

*La scuola, insieme alla famiglia, è la principale agenzia di formazione e di socializzazione, luogo privilegiato per promuovere il benessere integrale degli alunni.*

*In particolare la Regione promuove d'intesa con il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico regionale, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, l'attivazione di un di supporto psicologico agli studenti, alle loro famiglie e al personale scolastico.*

*Il nostro Paese è in grave ritardo rispetto all'Europa per quanto concerne l'istituzione di un servizio strutturato di Psico-Pedagogia scolastica nel sistema educativo, fondamentale per l'innovazione didattica ed il benessere della persona.*

*L'Italia è l'unico Paese europeo che non ha mai attivato un servizio di psicologia scolastica. Eppure, secondo dati statistici, il 50% degli psicologi in Europa lavora, almeno in parte, nelle scuole.*

*Nella maggior parte dei paesi europei (Austria, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Portogallo, Svezia, Slovacchia), lo psicologo scolastico è presente nelle scuole pubbliche per legge e dipende dal ministero dell'educazione o dagli enti locali.*

*Nelle nostre scuole lo psicologo esiste solo quando ha con la scuola un rapporto di lavoro autonomo e temporaneo.*

*Dal bullismo e cyberbullismo ai disturbi alimentari e comportamentali fino ai bisogni educativi speciali, sono troppe le esigenze dei ragazzi alle quali il sistema scolastico non riesce a rispondere con gli attuali mezzi a disposizione. Così come tanti sono i bisogni dei docenti, in primis avere un supporto per affrontare le problematiche dell'età evolutiva e le difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe ma anche imparare a cogliere per tempo ed a gestire il disagio o potenziali patologie.*

*Nel contesto scuola, non si tratta infatti di puntare agli aspetti curativi quanto di entrare nel rapporto tra studenti, docenti e famiglie. Fondamentale infatti, per le scuole, è aiutare i genitori, stressati dalla delicata gestione dei figli, concependoli come alleati e mediatori del cambiamento.*

*Il periodo che stiamo vivendo ha certamente caratteristiche di straordinarietà per le necessarie misure di sicurezza anti Covid che hanno richiesto e postulano cambiamenti e adattamenti, con un impatto molto forte sulla quotidianità di tutti e che spesso ha reso le persone più fragili, ansiose e apprensive.*

*È così necessario, oggi ancor di più, orientare al meglio l'azione educativa e formativa, non solo per affrontare le emergenze sanitarie, ma soprattutto per costruire con uno sguardo lungimirante ciò che sarà la scuola dopo l'emergenza.*

*La base pedagogica di una buona ripartenza non può che essere l'ascolto e l'accoglienza e l'accompagnamento psicologico, pedagogico e didattico, attraverso uno spazio dedicato a ragazzi, famiglie e docenti.*

*L'esigenza che si assumano competenze specifiche, volte a soddisfare i bisogni particolari degli allievi a scuola promuovendo il loro benessere, è da sempre una meta imprescindibile dell'azione educativa e didattica, ma al giorno d'oggi questo aspetto assume un'importanza decisiva in quanto nei nostri contesti scolastici e nelle nostre agenzie formative.*

*Il servizio di supporto psicologico agli studenti si esplica in interventi a favore di studenti che esprimono fragilità comportamentali, relazionali, di apprendimento scolastico, promuovendone l'autonomia e le potenzialità. Un nuovo servizio capace di aiutare gli insegnanti ed i dirigenti scolastici a promuovere una didattica innovativa volta all'inclusione, indispensabile per soddisfare i bisogni sempre più particolari e complessi degli allievi e ciò significa adottare strade metodologiche sicure, pratiche di insegnamento fondate, prospettive didattiche valide per la crescita personale e comunitaria degli allievi.*

*Tanti gli studi fatti nel corso di questi mesi; su quelli che potevano essere e su quelli che saranno gli effetti della pandemia. Tutti hanno messo in luce la necessità di prestare maggiore attenzione ai ragazzi in età scolastica, dall'infanzia all'adolescenza.*

*In tempi normali, il disagio dell'infanzia è già in gran parte sommerso. Oggi, secondo i dati del Global Mental Health, circa il 20% dei giovani sino ai 18 anni ha problemi di tipo psicologico (Kieling et al. 2011); e questi rappresentano la prima voce tra i problemi di salute in questa fascia d'età.*

*Il disagio psicologico incide sullo sviluppo complessivo dell'individuo, sui comportamenti, sulle relazioni; incide, più in generale, sul modo in cui ci si struttura per affrontare la vita. Non ci vuole uno studio di settore a confermarlo; ma, semmai ci fossero dubbi in merito, lo studio a supporto c'è. Non può non allarmare sapere, quindi, come ci hanno detto i primi studi condotti quest'anno in Cina (Zhou et al. 2020) che il 43,7% dei giovani ha sviluppato problemi depressivi e il 37,4% ansiosi durante la pandemia.*

*Dalla scuola dell'infanzia all'università, i contesti di intervento sono dunque connotati da specificità che richiedono allo psicologo scolastico di comunità di adattare le proprie competenze. Lo psicologo a scuola, insomma, dovrà essere preparato alla nuova sfida; sarà molto più presente che in passato, come figura di riferimento e di supporto.*

*La storia ci ricorda come, da sempre, le grandi crisi (guerre, catastrofi naturali, epidemie, carestie, pandemie) costituiscano un ottimo terreno di coltura per tutte quelle innovazioni che, a crisi superata, entreranno a far parte del nostro quotidiano.*

*Nell'era del Coronavirus, lo psicologo a scuola è importante quanto le mascherine. Ma non è usa e getta.*

*In questi anni che rimarranno nella storia, il Covid-19 ha drammaticamente messo alla prova tutti. Al tempo stesso, sta offrendo l'occasione di una innovazione: del sistema scolastico italiano e del nostro stile di vita.*

*Oggi la figura dello psicologo a scuola non deve essere solo una figura di sfondo, ma deve essere ciò che dà stabilità e sostiene.*

*Questa proposta di legge, quindi, intende integrare il testo della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il Sistema educativo della Regione Veneto"*

*promuovendo l'istituzione di un servizio psico-pedagogico rivolto agli studenti e ai loro familiari, al personale docente e non docente delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e degli istituti di formazione professionale, con l'obiettivo di:*

- *supportare con funzioni consulenziali e di sostegno tutti i soggetti a vario titolo impegnati nel sistema scolastico regionale, operando in ambito psicologico e pedagogico;*
- *prevenire ed intervenire in situazioni di insuccesso formativo, povertà educativa, dispersione scolastica, difficoltà e disagi relazionali e di apprendimento anche dovuti alla pandemia da Covid-19, promuovendo la competenza emotiva, cognitiva e relazionale e l'orientamento, favorendo il benessere ed il pieno sviluppo della comunità scolastica, anche attuando processi di collaborazione sinergica tra scuola, famiglia e servizi territoriali.*

*L'articolo 1 della proposta di legge prevede di inserire un supporto psicologico, agli studenti, alle loro famiglie e al personale scolastico, mediante attività tese a fornire un aiuto nei casi di difficoltà relazionali, traumi psicologici, stress lavorativo nonché per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico.*

*L'articolo 2 va ad aggiungere al Comitato Tecnico Scientifico le funzioni consultive alla Giunta regionale per fornire alle istituzioni scolastiche e formative le attività di supporto psicologico agli studenti, alle loro famiglie e al personale scolastico.*

*All'articolo 3 la Giunta regionale, è autorizzata a stipulare le intese, i protocolli e ogni forma di accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, e con altri soggetti pubblici o privati, previa consultazione del Comitato Tecnico Scientifico.*



## **MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2017, N. 8 “IL SISTEMA EDUCATIVO DELLA REGIONE VENETO” PER FORNIRE ATTIVITÀ DI SUPPORTO PSICOLOGICO AGLI STUDENTI, ALLE LORO FAMIGLIE E AL PERSONALE SCOLASTICO**

### **Art. 1 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto” per fornire attività di supporto psicologico agli studenti, alle loro famiglie e al personale scolastico.**

1. Alla lettera l bis) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: *“nonché supporto psicologico, agli studenti, alle loro famiglie e al personale scolastico, mediante attività tese a fornire un aiuto nei casi di difficoltà relazionali, traumi psicologici, stress lavorativo nonché per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico.”*.

### **Art. 2 - Modifica all’articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto” per fornire attività di supporto psicologico agli studenti, alle loro famiglie e al personale scolastico.**

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 è inserito il seguente:

*“5 bis. Il Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 5 svolge altresì funzioni consultive alla Giunta regionale per fornire alle istituzioni scolastiche e formative le attività di supporto psicologico agli studenti, alle loro famiglie e al personale scolastico di cui alla lettera l bis) del comma 1 dell’articolo 4.”*.

### **Art. 3 - Disposizioni di attuazione.**

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale, è autorizzata a stipulare le intese, i protocolli e ogni forma di accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, e con altri soggetti pubblici o privati, previa consultazione del Comitato Tecnico Scientifico di cui all’articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8.

### **Art. 4 - Norma di prima applicazione.**

1. Nell’anno scolastico di prima applicazione della presente legge, le attività di supporto psicologico agli studenti, alle loro famiglie e al personale scolastico previste dall’articolo 1 vengono attivate in via sperimentale presso un istituto scolastico per provincia, scelto di comune intesa tra la Giunta regionale e l’Ufficio scolastico regionale.

### **Art. 5 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 06 “Servizi ausiliari all’istruzione”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.



## INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto" per fornire attività di supporto psicologico agli studenti, alle loro famiglie e al personale scolastico.....	5
Art. 2 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto" per fornire attività di supporto psicologico agli studenti, alle loro famiglie e al personale scolastico.....	5
Art. 3 - Disposizioni di attuazione.....	5
Art. 4 - Norma di prima applicazione.....	5
Art. 5 - Norma finanziaria.....	5